

Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE DEL VENETO

- REGIONE del VENETO -**CAPITOLATO D'ONERI**

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AGGIUDICAZIONE SERVIZI RELATIVI AL SUPPORTO DELL'AUTORITA' DI AUDIT DEL POR FSE OBIETTIVO "COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE" 2007/2013, REGIONE VENETO, NELL'ATTIVITA' DI AUDIT DELLE OPERAZIONI COFINANZIATE CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO AI SENSI DEGLI ART. 62, LETT. B) DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO ED AI SENSI DEGLI ARTT. 16 E 17 DEL REGOLAMENTO (CE) DI ATTUAZIONE N. 1828/2006. PERIODO 2014- 2015.

CIG 5534216384**CUP H71H13001110007****SEZIONE 1: CONTENUTI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI****ART. 1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 (GUCE L210/12 del 31/07/2006), definisce i compiti del Fondo Sociale Europeo (FSE), l'ambito d'applicazione degli interventi, le disposizioni specifiche e i tipi di spesa ammissibili.

Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 (GUCE L210/25 del 31/07/2006) stabilisce le norme generali che disciplinano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo di coesione, definisce gli obiettivi ai quali l'FSE e il FESR devono contribuire i criteri di ammissibilità per gli Stati membri e le Regioni, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la ripartizione e determina gli ambiti della politica di coesione, inclusi il metodo per stabilire gli orientamenti strategici comunitari, il quadro di riferimento strategico nazionale ed il processo di verifica a livello comunitario.

Il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GUCE L45/3 del 15/02/2007). Contiene le disposizioni dettagliate sull'impiego dei fondi strutturali, sui sistemi di gestione e controllo e sui piani di comunicazione.

La Decisione C (2007) 5633 del 16.11.2007 con cui la Commissione Europea ha approvato il programma operativo della Regione del Veneto (POR) per l'intervento comunitario del Fondo sociale europeo ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" relativo al periodo di programmazione 2007/2013, per gli interventi in materia di lavoro e formazione, con il sostegno del Fondo Sociale Europeo (F.S.E.).

Il DPR 3 ottobre 2008 n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”.

La Legge Regionale del Veneto n. 10/1990 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l’art. 11, comma 4 bis, il quale prevede che la Giunta Regionale, per l’esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi di società iscritte all’albo speciale istituito presso la CONSOB.

Le specifiche Direttive di riferimento emanate dalla Giunta Regionale del Veneto in attuazione del POR FSE - “Competitività regionale e occupazione”- programmazione 2007/2013.

Le Comunicazioni, interpretazioni, istruzioni, modulistica, diramate dall’Autorità di Gestione della Regione del Veneto, dallo Stato, dalla Commissione Europea, in relazione agli assi a cui afferiscono le attività/interventi oggetto del presente appalto.

La Strategia di Audit adottata con Decreto n° 20/2011 del Dirigente della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie (di seguito Direzione) della Regione del Veneto, versione n. 4 del 18/10/2011, come successivamente integrata con Decreto dirigenziale n° 4 del 8/2/2012 e con Decreto dirigenziale n° 4 del 5/4/2013.

Il D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Il DPR 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

La DGR n. 2401/2012 con la quale è stato approvato il provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia.

Il manuale delle procedure dell’Autorità di Audit POR CRO Veneto 2007 - 2013 versione n° 4 del 8/2/2012.

Le istruzioni operative dell’Autorità di Audit adottate ai sensi del paragrafo 7.7 del manuale delle procedure succitato.

Il protocollo di legalità approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 193/2011 e sottoscritto in data 9/1/2012.

ART. 1.2 OGGETTO DI GARA E SPECIFICHE TECNICHE

L’aggiudicatario della gara a procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del servizio relativo al supporto dell’Autorità di audit del POR FSE obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007/2013, Regione Veneto, incardinata nella Direzione, svolge gli audit sulle operazioni cofinanziate con il Fondo sociale europeo ai sensi degli art. 62, lett. b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ed ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento (CE) di attuazione n. 1828/2006, per un importo complessivo massimo delle prestazioni in appalto pari ad Euro 90.000,00= (euro novantamila/00=) oltre all’IVA nella misura di legge, per il biennio 2014-2015.

L’offerta economica del soggetto aggiudicatario non potrà superare comunque, a pena di esclusione, il predetto importo massimo.

A) ESAME DELL’OPERAZIONE

L’Aggiudicatario esamina la documentazione amministrativo-contabile prodotta dal Beneficiario ex art. 2 punto 4 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (più oltre anche Soggetto attuatore), relativa ai rendiconti presentati alla Regione e da questa approvati, nonché alle richieste di rimborso inserite nella certificazione di spesa alla Commissione, ai sensi dell’art. 78 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, a supporto delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività approvate e finanziate dalla Regione del Veneto nell’ambito del POR Obiettivo “*competitività regionale e occupazione*”, 2007-2013, parte FSE.

L'esame in questione è diretto ad accertare la corretta realizzazione del progetto finanziato o della parte realizzata al momento del controllo, nonché l'**ammissibilità** e l'**effettività** di tutte le spese esposte nel rendiconto o richiesta di rimborso, a norma delle disposizioni menzionate al precedente articolo 1, ed in particolare:

- 1) che si riferiscano allo specifico intervento approvato dall'Amministrazione regionale, ovvero che tutte le spese rendicontate siano riferite direttamente ad una attività il cui preventivo risulti regolarmente approvato e finanziato dalla competente struttura della Regione del Veneto;
- 2) che risultino effettivamente sostenute entro il periodo previsto dalle singole Direttive o dai Bandi, tenuto conto delle determinazioni di approvazione da parte della competente struttura Regionale accertando anche la conformità della data di avvio e di conclusione delle attività finanziate alle indicazioni contenute nelle Direttive o nei Bandi e, in caso di dilazione dei termini, la specifica presenza dell'autorizzazione regionale;
- 3) che le spese siano state correttamente esposte e classificate, verificando la corretta classificazione delle spese e il dettaglio delle medesime, la cui sommatoria dovrà trovare rispondenza nella dichiarazione a rendiconto o a richiesta di rimborso;
- 4) che le spese risultino ammissibili e ricomprese nei limiti dei preventivi approvati e dei parametri fissati, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di costi ammissibili nell'ambito dei Fondi Strutturali e dalle disposizioni regionali specifiche vigenti o che verranno successivamente emanate in relazione alla gestione delle attività finanziate;
- 5) che le spese risultino effettivamente sostenute dal Beneficiario e dai relativi partner, siano rapportate ad attività effettivamente finanziate e regolarmente realizzate, nonché debitamente documentate e supportate da regolari giustificativi, controllando che i costi per il personale docente ed amministrativo si riferiscano ad una effettiva prestazione di lavoro connessa a ciascuna attività, accertando l'emissione di regolari giustificativi di spesa e verificata sia la documentazione di quietanza, sia la ripartizione dei costi del personale su tutte le attività del soggetto attuatore, per evitare errori di duplicazione, sia la conformità alla normativa vigente della ripartizione dei costi indiretti di funzionamento, da parte dei soggetti attuatori autorizzati ad esporli;
- 6) l'effettiva natura dei costi delle spese esposte nelle diverse categorie dei "Costi diretti";
- 7) che i beneficiari posseggano i requisiti previsti dal bando di riferimento;
- 8) che i destinatari degli interventi siano coerenti con le categorie ed in possesso dei requisiti previsti dagli assi del POR e/o del bando di riferimento;
- 9) che i registri didattici, le schede presenza ed ogni altra documentazione dell'attività siano correttamente tenuti e rispettati gli adempimenti previsti dalle disposizioni regionali in materia di svolgimento dell'attività finanziata.

B) ATTESTAZIONE

Per ogni operazione controllata l'Aggiudicatario produrrà alla Direzione, i rapporti di controllo - comprensivi delle schede rilievi - le pertinenti check-list, debitamente compilati e sottoscritti, nonché copia della documentazione probatoria dell'audit, con il relativo elenco della stessa, opportunamente siglati e accompagnati da una nota di trasmissione, su carta intestata dell'Aggiudicatario, sottoscritta dal legale rappresentante o di persona munita di potere della società, con relativi luogo e data, con la quale lo stesso dovrà fornire attestazione dei seguenti elementi:

- 1) il soggetto e l'oggetto controllati
- 2) l'assenza da parte dell'Aggiudicatario, rispetto al Beneficiario il cui rendiconto è oggetto di verifica e ai suoi partner o delegati, di una delle situazioni di controllo previste dall'art. 2359 del codice civile, nonché l'assenza di attività di consulenza o altri incarichi di servizio
- 3) il rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, che hanno costituito la base per l'esame dell'operazione oggetto di certificazione, con particolare riferimento all'art. 1.1 del presente Capitolato
- 4) il quadro di raffronto tra le spese esposte in preventivo e le spese esposte in consuntivo e approvate dall'Autorità di Gestione o in relazione alla domanda/e di rimborso verificate

- 5) l'avvenuto esame di tutti i punti richiamati alla precedente lett. A), attraverso la verifica di tutta la documentazione comprovante il regolare svolgimento dell'operazione finanziata
 - 6) l'effettiva esecuzione dei controlli, indicando il luogo di svolgimento, la data di inizio e di chiusura, le eventuali sospensioni e riprese, le persone che hanno svolto l'esame, quelle che vi hanno assistito in qualità di incaricati dal Beneficiario
 - 7) la legittimità delle spese ammesse dall'Autorità di Gestione, per esserne stata accertata l'ammissibilità e l'effettività, in conformità alle summenzionate disposizioni di riferimento
 - 8) la motivazione, analitica e per singola voce di spesa, della quota eventualmente non riconoscibile, in quanto non ammissibile o non effettiva, con indicazione delle specifiche disposizioni di riferimento
- Inoltre alla nota suddetta dovranno essere allegate le dichiarazioni dei coordinatori e controllori attestanti l'assenza di motivi di incompatibilità, di cui all'art. 2399 del codice civile, nei confronti del Beneficiario della singola operazione oggetto di verifica.

C) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Ai fini di cui sopra, l'Aggiudicatario, esclusivamente per il tramite, diretto e personale, dei controllori esplicitamente incaricati dell'esame dell'operazione oggetto di audit e con la tassativa supervisione del coordinatore all'uopo designato, iscritto all'albo Ufficiale dei Revisori dei Conti, per ogni operazione controllata, deve:

- 1) acquisire presso le Direzioni della Regione del Veneto responsabili della gestione delle operazioni da controllare ed eventualmente presso i beneficiari la documentazione necessaria
- 2) verificare il corretto svolgimento dell'attività finanziata, effettuando ogni necessario controllo fisico e documentale, che comprovi la realizzazione dell'operazione, come approvata ed autorizzata
- 3) richiedere ai soggetti attuatori eventuali chiarimenti sui rendiconti presentati o richieste di rimborso
- 4) organizzare le visite in loco per le verifiche delle operazioni e, se richiesto dall'Autorità di Audit, effettuare una o più incontri preliminari presso la sede della medesima
- 5) prendere contatto con i beneficiari per fissare un appuntamento per la visita in loco, avendo cura di accorpate il più possibile le operazioni dello stesso Beneficiario minimizzando il disagio del Beneficiario, assicurando al contempo il rispetto dei termini di consegna della documentazione delle operazioni verificate, stabiliti nel presente capitolato
- 6) verificare, presso i soggetti beneficiari, la documentazione contabile/amministrativa di spesa relativa ai rendiconti approvati dall'Autorità di Gestione o richieste di rimborso, sulla base delle disposizioni comunitarie, nazionali, regionali, delle prescrizioni contenute nel presente capitolato e delle eventuali ulteriori specifiche che potranno essere definite dalla committenza
- 7) accertare eventuali ulteriori obblighi e impegni del soggetto Beneficiario connessi all'attività approvata e finanziata
- 8) registrare, sulla base delle apposite abilitazioni, con completezza e precisione, tutte le informazioni previste per ciascuna verifica nel sistema informativo regionale denominato SMUPR "Autorità di Audit" parte "Audit delle operazioni" a valere sul POR FSE, Obiettivo "competitività regionale e occupazione", 2007-2013, secondo le istruzioni fornite dall'Autorità di Audit
- 9) elaborare in formato digitale, utilizzando il predetto sistema informativo regionale denominato SMUPR, le pertinenti check-list predisposte dall'Autorità di Audit, i rapporti di controllo (provvisorio e definitivo) e le schede rilievi
- 10) produrre il rapporto di controllo provvisorio e quello definitivo generati sulla base delle registrazioni nel sistema informatico in formato cartaceo, debitamente sottoscritti dal/dagli incaricato/incaricati dell'Aggiudicatario, con relativi luogo e data
- 11) consegnare, alla Direzione, entro 20 giorni dalla conclusione dell'audit svolto, il rapporto di controllo provvisorio, le check-list e la documentazione probatoria raccolta e utilizzata per l'attività di audit, nonché l'altra documentazione prevista dal manuale delle procedure dell'Autorità di Audit e delle istruzioni operative emanate dal Responsabile dell'Autorità di Audit

- 12) collaborare con l'Autorità di Audit nell'espletamento del contraddittorio con l'Autorità di Gestione in relazione al risultato degli audit delle operazioni realizzati
- 13) consegnare, alla Direzione, il rapporto di controllo definitivo, entro 10 giorni dalla conclusione del contraddittorio.

I termini suddetti potranno essere prorogati dal Dirigente della Direzione.

Per l'avvio dei controlli, durante e al termine di ciascun anno saranno previste delle riunioni di coordinamento per l'organizzazione delle attività di audit presso la Direzione.

D) PRESCRIZIONI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

- 1) Il servizio di cui al presente capitolato dovrà essere svolto in stretta connessione con le indicazioni dell'Autorità di Audit cui competono la supervisione e la facoltà di impartire direttive e la potestà di effettuare in ogni momento controlli sullo svolgimento dell'incarico affidato.
- 2) Le operazioni a cui si riferiscono i rendiconti o le richieste di rimborso da sottoporre a verifica si prevedono in numero **massimo di 90 nel biennio 2014-2015 distribuite per ciascun anno tra un minimo di 40 e un massimo di 50**. Il numero di operazioni da controllare e l'elenco delle stesse viene stabilito dal Dirigente regionale della Direzione e comunicato all'aggiudicatario dopo l'approvazione del campione annuale delle operazioni da sottoporre ad audit.
- 3) Le attività di audit delle operazioni individuate si svolgeranno in linea di massima entro il primo semestre di ognuno dei due anni (2014-2015) in cui si articola il servizio, e dovranno essere completate entro un massimo di 4 mesi dalla ricezione dell'elenco delle operazioni da controllare. Deve comunque essere garantito il rilascio di almeno il 25% del numero totale di rapporti di controllo ogni 20 giorni lavorativi. Entro i termini sopra indicati, l'appaltatore dovrà provvedere alla compiuta alimentazione del sistema informativo regionale SMUPR, come sopra descritta, oltre alla consegna dei documenti cartacei di cui al punto B).
- 4) Il contratto d'appalto decorre dalla data di stipulazione e ha la durata fino al 31/10/2015. Entro la conclusione del contratto dovrà essere ultimata l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 5) L'Aggiudicatario non deve inoltre svolgere o aver svolto attività di controllo di primo livello sul *POR FSE OBIETTIVO "COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE" 2007/2013*.
- 6) L'Amministrazione Regionale mantiene la piena titolarità e responsabilità per le seguenti attività:
 - a) individuazione delle operazioni da sottoporre a verifica;
 - b) gestione dei contraddittori con le strutture regionali che gestiscono le operazioni, conseguenti alle verifiche e ai rapporti di controllo prodotti dall'Aggiudicatario;
 - c) approvazione dei rapporti di controllo, entro 10 giorni lavorativi, dalla consegna degli stessi alla Direzione.
- 7) L'Aggiudicatario tiene indenne la Regione del Veneto dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'approvazione regionale dei rapporti di controllo, risultati erronei per errore di diritto o di fatto, in base a successiva verifica regionale o ad accertamento di altra Autorità. In tali casi, inoltre, l'Aggiudicatario è obbligata, su semplice richiesta della Regione del Veneto, a reiterare l'attività di verifica risultata erronea, senza ulteriori oneri per la Regione del Veneto.
- 8) La composizione delle risorse umane presentata in sede di gara e destinata allo svolgimento del servizio potrà subire modifiche quantitative o qualitative, solo dietro preventiva autorizzazione della Direzione, per gravi ed eccezionali motivi, con nuovi componenti aventi requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, documentati in sede di richiesta. L'attesa dell'autorizzazione non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione del servizio, salvo espressa autorizzazione della Direzione.

ART. 1.3 CATEGORIA DEI SERVIZI

La categoria dei servizi, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, è: (Allegato II A al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) CPV 79212500-8 (Servizi di revisione contabile) e rientra ai sensi dell'articolo 10 della DGR n. 2401/2012 tra i servizi acquisibili in economia punto 13) servizi di revisione contabile.

ART. 1.4 AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale cui si riferiscono i servizi e le prestazioni oggetto di appalto è l'intero territorio regionale.

Il luogo di svolgimento è presso la sede dei soggetti beneficiari i cui rendiconti sono oggetto di controllo.

SEZIONE 2: ESECUZIONE DEL CONTRATTO**ART. 2.1 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL SERVIZIO**

- a) L'aggiudicatario rispetto al soggetto Beneficiario il cui rendiconto è oggetto di verifica e ai suoi partner o delegati, non dovrà versare in una delle situazioni di controllo previste dall'art. 2359 del codice civile, né svolgere attività di consulenza o altri incarichi di servizio. Rispetto ai responsabili e ai prestatori di servizio dell'Aggiudicatario dovrà, inoltre, essere dichiarata, preliminarmente allo svolgimento delle attività di verifica, l'assenza di motivi di incompatibilità con riferimento ai casi di cui all'art. 2399 del codice civile, da intendersi riferiti al soggetto Beneficiario il cui rendiconto è oggetto di verifica, quale che sia la figura giuridica dello stesso, nonché ai suoi partner o delegati.
- b) l'attività di verifica di ogni operazione deve essere tassativamente svolta sotto la diretta vigilanza e controllo di personale iscritto all'albo Ufficiale dei revisori legali, incaricato dalla Società aggiudicataria.

ART. 2.2 VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

Modifiche o variazioni al contratto sia da parte della Direzione che da parte dell'aggiudicatario potranno essere effettuate soltanto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 310 e 311 del DPR n. 207/2010.

ART. 2.3 VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Le cessioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, dell'esecutore il contratto d'appalto sono disciplinate dall'articolo 116 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e nel caso di Raggruppamento/Consorzio anche le disposizioni previste dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ART. 2.4 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 8 c. 1 della DGR n. 2401 del 27/11/2012 le prestazioni del contratto devono essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario.

ART. 2.5 MODALITÀ DI PAGAMENTO

La Direzione provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale annuale dietro presentazione di regolari fatture indirizzate alla Regione Veneto – Giunta Regionale - Direzione Attività ispettiva e partecipazioni societarie - Protocollo generale, Rio Tre Ponti, Dorsoduro 3494/A 30123 Venezia, con l'indicazione del c/c dedicato di cui alla L. 136/2010 emesse come segue:

- 1) una fattura per un importo pari al 35% del corrispettivo annuale, successivamente alla consegna e approvazione della metà dei rapporti di controllo da produrre nell'annualità;
- 2) una fattura per un importo pari al 35% del corrispettivo annuale, successivamente alla consegna e approvazione dell'altra metà dei rapporti di controllo da produrre nell'annualità;
- 3) una fattura per un importo pari al 30% del corrispettivo annuale, successivamente alla consegna e approvazione dei rapporti definitivi da produrre nell'annualità, e alla emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 325 c. 2 del DPR n. 207/2010.

Il corrispettivo annuale viene determinato dal numero di operazioni da controllare per il prezzo offerto per ciascuna operazione.

Ogni fattura è liquidata dalla competente Direzione entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento temporaneo di imprese o un Consorzio di concorrenti, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate,

potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le società componenti il Raggruppamento/Consorzio potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento/consorzio medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce e devono richiamare che si riferisce a progetto nell’ambito dell’Asse 6 “Assistenza Tecnica” POR FSE Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” della Regione del Veneto.

Le fatturazioni dovranno tener conto di quanto previsto dal DPR n. 207/2010. Sull’importo netto degli acconti di cui ai precedenti punto 1) e 2) dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50% in applicazione delle prescrizioni previste dall’art. 4 c. 3 del predetto DPR 207/2010, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del saldo di cui al punto 3).

Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, l’appaltatore ceda il proprio credito a terzi ex art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006, ne darà tempestiva comunicazione, ai sensi dell’art. 45 della L.R. n. 39 del 29.11.2001, alla Direzione perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile alla Direzione e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell’aggiudicatario costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico dell’Amministrazione regionale, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.

L’aggiudicatario all’inizio dell’esecuzione del contratto comunica alla Direzione gli estremi identificativi dei c/c dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi come previsto dall’art. 3 L. 136/2010.

ART. 2.6 CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale deve essere conforme alle disposizioni di cui all’art. 113 D. lgs. 163/2006.

Qualora per qualsiasi motivo l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi, l’aggiudicatario dovrà provvedere al suo reintegro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Direzione.

ART. 2.7 DANNI, RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI.

L’Aggiudicatario solleva l’Amministrazione regionale da ogni responsabilità relativa agli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone a persone e a cose, sia dell’Amministrazione, che di terzi, nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, correlata o inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

Saranno a carico dell’appaltatore tutto quanto utile per evitare il verificarsi di danni agli enti, alle persone o cose nella esecuzione dei servizi ed attività.

Le attività oggetto del presente contratto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI e gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero.

ART. 2.8 ACCETTAZIONE DEI SERVIZI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Non verranno accettati servizi con qualsiasi anomalia o difetto dipendenti dalla mancata osservanza delle norme stabilite nel presente Capitolato.

L'accettazione di ogni singola parte dei servizi di cui al presente appalto, non sarà comunque definitiva se non dopo che i servizi medesimi siano stati completati in ogni loro parte e, nel caso di mancata accettazione, l'aggiudicatario sarà obbligato a ripetere, in tutto o in parte e per quanto possibile ed utile per la Direzione, le parti dei servizi che risultassero non accettati per manifesti difetti di esecuzione, e ciò a sue spese e senza alcun aggravio per l'Amministrazione regionale.

L'aggiudicatario è obbligata, su semplice richiesta della Direzione, a reiterare l'attività di verifica risultata erronea, senza alcun onere per l'Amministrazione regionale.

ART. 2.9 RISERVATEZZA. NOMINA RESPONSABILE ESTERNO EX D.LGS. n. 196/2003

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione dei compiti ad esso assegnati in base al presente capitolato, deve impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

In particolare i dati personali dovranno essere trattati nel rispetto delle modalità indicate all'art. 11 ed agli artt. da 18 a 22 del D.Lgs. n. 196/2003.

L'Aggiudicatario si impegna ad agire e a dare istruzioni al proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni previste dal presente capitolato, affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui vengano a conoscenza od in possesso in conseguenza dei servizi resi, siano considerati e trattati come riservati.

Qualunque dato o informazione non dovrà essere comunicato a terzi o diffuso, né utilizzato da parte del soggetto Aggiudicatario e dei propri collaboratori per fini diversi da quelli previsti dall'appalto.

Tali vincoli di riservatezza operano anche per il tempo successivo alla scadenza del contratto.

Il personale impiegato dal soggetto Aggiudicatario dovrà inoltre astenersi dal manomettere o prendere conoscenza di pratiche, documenti o corrispondenza ovunque posti negli uffici dell'Amministrazione regionale.

Parimenti l'Amministrazione non divulgherà conoscenze di segreti commerciali di cui venga a conoscenza od in possesso nell'esecuzione dei servizi di cui trattasi, nel rispetto della normativa di cui alla L. n. 633/1941 e succ. mod. ed int..

Inoltre, per i compiti e le funzioni affidate con il presente atto, l'Aggiudicatario assumerà la qualità di Responsabile esterno del trattamento ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. I compiti e le funzioni conseguenti alla designazione di Responsabile esterno sono indicati nella DGR 240/2011. Lo stesso dovrà adottare modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici nonché attenersi alle modalità di gestione ed alle misure di sicurezza per i trattamenti oggetto dell'appalto specificate nel presente capitolato ovvero successivamente in sede di affidamento dell'attività.

In particolare l'Aggiudicatario e la Direzione dovranno definire appropriate norme di protezione per la custodia dei dati al fine di:

- a) evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati;
- b) impedire accessi non autorizzati;
- c) impedire trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

Il soggetto Aggiudicatario dovrà altresì fornire ai propri dipendenti e/o collaboratori che saranno utilizzati per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto apposite istruzioni a garanzia del rispetto dei predetti principi.

Rimane salvo ed applicabile tutto quanto previsto dalla L. n. 547/1993 e dalle norme del codice penale e di procedura penale in tema di criminalità informatica.

ART. 2.10 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari, vigenti in materia di lavoro e previdenziali, sicurezza negli ambiti di lavoro, assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario è inoltre obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e località in cui si svolgono le prestazioni.

L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza del codice di comportamento approvato con DPR n. 62/2013 dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e si impegna a consegnarne copia al personale dedicato all'attività di audit sulle operazioni in esecuzione del contratto di appalto.

ART. 2.11 CLAUSOLE PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 193/2011 e sottoscritto dalla stessa in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 2.12 CLAUSOLA PENALE

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali rispetto a quanto stabilito nel capitolato si applica per ogni giorno di ritardo una penale nella misura all'1 per mille dell'ammontare netto dell'importo contrattuale comunque non superiore al 10%, salvo risarcimento del maggior danno e il diritto di valersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 2.14. La Direzione contesta all'aggiudicatario il fatto con comunicazione via fax e quest'ultima potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano alla Direzione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della stessa Direzione, a giustificare l'inadempienza, la Direzione comunica all'aggiudicatario la decisione di avvalersi della penale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della stessa penale.

L'aggiudicatario tiene indenne la Regione del Veneto dalle conseguenze patrimoniali derivante dai rapporti di controllo, risultati erronei per errore di diritto o di fatto, in base a successiva verifica regionale o ad accertamento di altra Autorità.

Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D. lgs. n. 159/2011 a carico dell'aggiudicatario, sarà applicata alla stessa, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo risarcimento del maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Regione del Veneto, del relativo importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile ovvero recuperate a valere sulla garanzia costituita di cui all'articolo 2.6.

ART. 2.13 RECESSO

Oltre alle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal DPR n. 207/2010 è facoltà dell'Amministrazione Regionale recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 del Codice Civile, tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'aggiudicatario, da parte della Direzione, di apposita comunicazione a mezzo PEC, la quale dovrà essere inviata almeno un mese prima della data del recesso. In tal caso l'Amministrazione Regionale si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, alla data del recesso.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione regionale. In tal caso l'appaltatore si impegna a mettere immediatamente a disposizione dell'Amministrazione Regionale, e comunque entro il decimo giorno dal ricevimento della comunicazione di recesso, il materiale per qualsiasi causa non ancora presentato.

ART. 2.14 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre alle ipotesi di risoluzione del contratto previste dal D. lgs. 163/2006 e DPR 207/2010, l'Amministrazione regionale potrà richiedere la risoluzione in caso di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione dell'Amministrazione regionale di avvalersi della presente clausola risolutiva, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni danno e spesa, nei seguenti casi:

- mancata consegna dei rapporti di controllo e della documentazione probatoria relativa entro 6 mesi dalla consegna da parte della Direzione dell'elenco delle operazioni da controllare;
- mancata registrazione delle informazioni relative ai controlli effettuati nel sistema informativo (SMUPR);
- mancato rispetto delle direttive e/o mancato assoggettamento alla vigilanza della Direzione;
- esecuzione dell'attività di controllo in presenza di motivi di incompatibilità da parte dei coordinatori e prestatori del servizio previsti dal presente capitolato;
- mancato impiego delle risorse umane pattuite nel contratto;
- comprovata violazione delle norme sulla riservatezza dei dati trattati;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- per accertata la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese per partecipare alla gara dopo la stipula del contratto;
- in caso di transazioni finanziarie relative all'appalto effettuate in difformità a quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- nel caso di comunicazione dalla Prefettura successivamente alla stipula del contratto, di informazioni interdittive di cui al D. lgs. n. 159/2011 a carico dell'aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, lo stesso si impegna a proseguire provvisoriamente nell'esecuzione del contratto fino alla data che gli verrà notificata dalla Direzione con diritto di ricevere il pagamento di un rateo di quanto previsto per l'esecuzione del contratto dal presente capitolato ai sensi dell'articolo 2.5, maturato in proporzione al periodo trascorso fino alla data suddetta.

In caso di risoluzione del presente contratto, l'aggiudicatario si impegna, sin d'ora, a fornire alla Direzione e, entro 30 giorni dalla data suddetta, tutta la documentazione tecnica ed operativa e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite all'esecuzione del contratto.

ART. 2.15 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sulla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto di appalto, che non siano risolte consensualmente, è esclusivamente competente il Foro di Venezia. In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia l'appaltatore non potrà sospendere, modificare o ritardare la fornitura del servizio.

ART. 2.16 NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato specificatamente dal presente capitolato si applicano le seguenti disposizioni contenute:

- nel Decreto legislativo n. 163/2006
- nel D.P.R. n. 207/2010
- nel codice civile
- nella L. 136/2010
- nel D. lgs. 196/2003
- D. lgs. n. 159/2011